



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato

ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

letto il reclamo “ex artt. 110 e 36 l.fall.” presentato da Emiliano Amato “avverso il piano di riparto finale della Cirio Immobiliare S.P.A. in A.S.”;

considerato che il reclamante rappresenta che il “Ministro [dello Sviluppo Economico], con decreto del 17 giugno 2005, [lo] ha nominato Presidente del Comitato di sorveglianza”; che “[i]n data 9 gennaio 2024 i Commissari [gli] hanno notificato ... il Piano di Riparto finale ... dal quale emerge per il Presidente del Comitato di Sorveglianza: a) il compenso di € 1.137,24 per gli anni 2020 e 2021; b) il compenso stimato in € 656,10 per il 2022; c) nessun compenso per gli anni dal 2005 al 2019 e per l’anno 2023”; che egli “ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato di Sorveglianza della Cirio Immobiliare S.p.A. in a. s. dal 17 giugno 2005 al 20 agosto 2023” ed è suo “interesse ... ottenere il pagamento - tra i crediti in prededuzione del Piano di Riparto finale della Cirio Immobiliare S.p.A. in a. s. - del compenso maturato quale Presidente del Comitato di Sorveglianza - dal 2005 sino al 20 agosto 2023 -, determinato secondo il DM 30/2012 non ritenendo legittimo il criterio dettato dal DM 2016 perché in aperta violazione con i principi e le norme di rango superiore in essere nel nostro ordinamento”; che di conseguenza con il presente “reclamo ex 36 l.fall. avverso il piano di riparto finale della Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S., in quanto il compenso spettante al ricorrente è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal DM 3.11.2016 che si ritiene



illegittimo”, “chiede che” sia “dispo[sto] l’accantonamento di un credito pari al compenso maturato ... per gli anni dal 2005 al 2023 calcolato secondo i criteri dettati dal DM 30/2012, in attesa che sulla corretta quantificazione dello stesso si pronunci il Tribunale di Roma all’esito del processo in corso di avvio”;

rilevato che i Commissari eccepiscono che “il reclamo donde è causa appare variamente inammissibile atteso che: 1) in sede di reclamo ex art. 36 L.F. non si può ammissibilmente dedurre la questione sostanziale dell’esistenza e/o della lesione del credito, poiché la sede di tale controversia è quella propria dell’accertamento; 2) in ogni caso, non appare ammissibile la domanda devoluta al G.D. e consistente nella richiesta di un ordine di modifica dello stato passivo, ossia nell’appostazione di un rilevante accantonamento (pari a 516.000,00 euro), al di fuori delle previsioni tassative di cui all’art. 113 L.F. e in assenza di una apposita domanda giudiziale di accertamento, formulata con le forme e nella sede proprie del rito fallimentare”; che comunque l’odierno reclamante “ha ricevuto periodicamente gli acconti, adeguatamente rendicontati in passato, mediante i pagamenti effettuati dalla Procedura di Cirio del Monte Italia S.p.a. in A.S. in nome e per conto della Procedura di Cirio Immobiliare S.p.a. in A.S., ferma restando l’imputazione del relativo costo alla massa passiva della medesima Cirio Immobiliare in A.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 D. Lgs. 270/99”; che infine “[a]llo stato, in presenza di una disciplina normativa specifica, piana e dettagliata”, “disciplina vieppiù soggetta a costante ed uniforme interpretazione da parte dell’Ufficio amministrativo chiamato alla sua applicazione”, “la pretesa del Reclamante - la quale a sua volta postula quale presupposto necessario, ai fini del suo accoglimento, addirittura l’eliminazione (per disapplicazione o declaratoria di incostituzionalità) della disciplina che invece la nega - risult[a] destinata plausibilmente alla reiezione”;

lette le memorie autorizzate depositate dalle parti;

considerato che la procedura di amministrazione straordinaria di Cirio Immobiliare s.p.a. è stata dichiarata aperta in data 13/5/2004 ovvero in epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma della disciplina delle procedure concorsuali di cui al D. Lgs. n. 5/06 e che ai sensi dell’art. 150 del



medesimo provvedimento “le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla ... data” di entrata in vigore del “presente decreto” “sono definiti secondo la legge anteriore”, con la conseguenza che i rinvii alla legge fallimentare di cui al D. Lgs. n. 270/99 contenente la “disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” non possono che concernere le “norme” fallimentari nella formulazione vigente *ratione temporis*;

ritenuto pertanto che il presente reclamo formulato ai sensi degli “artt. 110 e 36 l.fall.” e depositato in data 22/1/2024 a fronte di un “ordin[e di] deposito” del riparto finale “notificato al ricorrente in data 09/01/2024” si appalesa tardivo a fronte del disposto dell’art. 110 l.f. ante riforma 2006 secondo cui i “creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall’avviso le loro osservazioni”;

rilevato altresì che, quand’anche si voglia riconoscere al predetto termine natura ordinatoria, per costante giurisprudenza della Suprema Corte le osservazioni al progetto di riparto (art. 110, co. 3 l.f.) devono essere limitate alla graduazione dei vari crediti ed all’ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell’attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive ex art. 101 l.f.; in sede di ripartizione dell’attivo del fallimento oggetto della cognizione del giudice delegato sono infatti le sole questioni relative alla graduazione dei crediti e all’ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell’accertamento del passivo e non potendo le stesse essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l.f. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto (cfr. ex multis Cass. civile n. 20731/23);

considerato che nel caso di specie è lo stesso reclamante a riconoscere non solo che egli “è in procinto di introdurre” domanda di corresponsione del “compenso maturato ... per gli anni dal 2005



al 2023 calcolato secondo i criteri dettati dal DM 30/2012”, sicchè il relativo credito è sub iudice, ma altresì che la mancata inclusione del maggior “ammontare” rivendicato di € 516.800,61 fra quelli soddisfatti col riparto impugnato non è frutto di una svista o di una mera dimenticanza dei Commissari (delle quali egli si sarebbe, in effetti, potuto dolere ex art. 110, co. 3 l.f.), essendo piuttosto derivata da una precisa scelta dell’organo della procedura il quale ha ritenuto che il credito debba concorrere al passivo per il minor importo determinato “come per legge” ai sensi del D.M. 3 novembre 2016;

ritenuto pertanto che le “ragioni” prospettate con il presente reclamo, fondate o meno, non possono essere fatte valere come osservazioni ex art. 110, co. 3 l.f. non essendo la presente la sede a ciò deputata;

rilevato altresì che la richiesta di “accantonamento in favore del ricorrente dell’importo di € 516.800,61 oltre accessori ed interessi” risulta di fatto già “soddisfatta” prevedendo il piano di riparto finale che “<<eventuali sopravvenienze passive costituite da oneri prededucibili di competenza diretta o pro quota della Cirio Immobiliare che dovessero eventualmente essere liquidate successivamente alla chiusura della Procedura della Cirio Immobiliare saranno a carico del Socio Unico Cirio Finanziaria S.p.a. in A.S.>>” al quale sarà “trasferito” “l’attivo” residuo; ritenuto, infine, che i motivi della decisione ed il comportamento processuale delle parti costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare interamente le spese del procedimento,

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- compensa interamente le spese del procedimento.

Roma, 22/7/2024

Il Giudice Delegato

